

REDDITO D'IMPRESA

Finanziamenti soci: *regime fiscale differenziato per i tassi non di mercato*

ANDREA VASAPOLLI

Il comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto 8 giugno 2011 prevede che, nel caso in cui il finanziamento ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato sia stato erogato da un socio legato alla società finanziata da un rapporto di controllo ex articolo 2359 del Codice civile, ai fini fiscali prevalgono gli aspetti giuridici rispetto a quelli sostanziali sulla base dei quali l'operazione è stata contabilizzata. Ne consegue che tali finanziamenti sono sottoposti ad un regime fiscale differenziato a seconda che tra soggetto finanziante e soggetto finanziato sussista, o meno, un rapporto di controllo.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma

La direttiva 2013/34/UE nelle considerazioni introduttive, al punto 16), prevede che «la presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti». Il legislatore italiano con il Dlgs 18 agosto 2015, n. 139, ha recepito tale principio introducendo nell'articolo 2423-bis, comma 1, il numero 1-bis), secondo il quale «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto». Al tempo stesso con tale provvedimento è stato abrogato dal numero 1) del medesimo comma il riferimento alla valutazione delle voci dell'attivo o del passivo in base alla loro funzione economica.

Tale modifica normativa è stata spiegata nella relazione illustrativa al Dlgs 139/2015, affermando che «l'articolo 2423-bis, già oggi, richiama la necessità di tener conto, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato. Nella sua formulazione attuale, tuttavia, la disposizione del Codice ha suscitato più di un problema interpretativo. Il concetto di funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, infatti, può evocare il concetto di destinazione e si è lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione.

Nella consultazione pubblica promossa dal ministero dell'Economia e delle Finanze - dipartimento del Tesoro, era emersa la necessità di modificare la norma, eliminando, in particolare, il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo.

Ciò premesso, l'articolo 2423-bis è riformulato chiarendo che il riferimento alla sostanza va riferito al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo del bilancio, secondo un approccio più coerente con la disposizione contenuta nella direttiva».

In merito al fatto se per “sostanza dell'operazione” debba intendersi quella economica oppure gli effetti giuridici del contratto, come

correttamente fatto osservare da Assonime nella circolare del 21 giugno 2017, n.14, il Dlgs 139/2015 riprende alla lettera il dettato dell'articolo 6 della direttiva 34/2013, in merito al quale, al punto 16 del "considerando" viene chiarito che, essendo tale principio strettamente funzionale alla comparabilità dei bilanci, deve essere inteso come riferito alla sostanza economica dell'operazione.

Nel documento di presentazione con cui l'Oic, a dicembre 2016, ha accompagnato la pubblicazione dei principi contabili aggiornati è stato dato un quadro d'insieme delle fattispecie con cui si è provveduto a dare declinazione pratica al principio della sostanza, riportando tra gli altri il seguente esempio riferito alle disposizioni dell'Oic 15 Crediti, in tema di applicazione del criterio del costo ammortizzato in presenza di attualizzazione, ove è previsto che «[n]el caso dei crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato (...) utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione». Analoghe disposizioni sono previste in materia di debiti finanziari nell'Oic 19 Debiti.

Il criterio dell'attualizzazione dei crediti e dei debiti e le modalità previste dai principi contabili per la rilevazione contabile della differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri rappresentano, quindi, una declinazione del principio codicistico della prevalenza della sostanza sulla forma.

L'attualizzazione dei crediti e dei debiti

Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, i principi contabili Oic 15 e 19 prevedono che i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito vengano attualizzati utilizzando tale tasso di interesse di mercato.

Né il Codice civile, né i principi contabili forniscono criteri oggettivi per quantificare come "significativo" lo scostamento tra i due tassi. Nel punto 1 delle "Motivazioni alla base delle decisioni assunte" riportate in calce al principio contabile Oic 15, che non sono parte integrante dello stesso, con riferimento all'obbligo di tenere conto del fattore temporale nella valutazione al costo ammortizzato viene evidenziata la necessità di procedere all'attualizzazione utilizzando il tasso di interesse di mercato quando «gli effetti dell'attualizzazione producano effetti rilevanti sul

bilancio». Al punto 3 delle medesime Motivazioni l'Oic, commentando la casistica che consente la disapplicazione del costo ammortizzato e della connessa attualizzazione, richiama esplicitamente le norme relative al principio generale della rilevanza enunciato nell'articolo 2423, comma 4, del Codice civile. In virtù di quanto esposto si ritiene che le considerazioni in merito alla significatività dello scostamento tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e il tasso di interesse di mercato vadano effettuate tenendo conto della rilevanza del suo effetto sul bilancio di esercizio.

Finanziariamente, l'attualizzazione è il processo che consente di determinare il valore ad una certa data di una serie di pagamenti futuri mediante l'applicazione di un tasso di sconto.

Secondo quanto evidenziato ai paragrafi 44 e 45 del principio contabile Oic 15 e negli "Esempi illustrativi" riportati in calce a tale principio contabile, per i crediti di natura finanziaria la differenza tra il valore nominale del credito rettificato per tenere conto dei correlati premi sconti, abbuoni e commissioni derivanti dalla transazione e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (valore di rilevazione iniziale del credito), deve essere rilevata tra gli oneri o tra i proventi finanziari «salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura». In tale ultima fattispecie «la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione». Nell'ipotesi, ad esempio, di un finanziamento erogato dalla controllante alla controllata, qualora risulti dimostrabile che l'operazione è posta in essere per il rafforzamento patrimoniale della controllata, tale differenza deve essere imputata ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e non tra gli oneri finanziari (al tempo stesso la controllata imputa tale differenza ad incremento del proprio patrimonio netto).

Analogamente, secondo quanto evidenziato ai paragrafi 52 e 53 del principio contabile Oic 19 e negli "Esempi illustrativi" riportati in calce a tale principio contabile, per i debiti di natura finanziaria la differenza tra il valore nominale del debito rettificato per tenere conto dei correlati premi, sconti, abbuoni e commissioni derivanti dalla transazione e il valore attuale dei flussi finanziari futuri (valore di rilevazione iniziale del debito) deve essere rilevata tra i proventi o gli oneri finanziari «salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura». In tale ultima fattispecie «la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione». Nell'ipotesi, ad esempio, di un finanziamento ricevuto

FINANZIARIAMENTE
L'ATTUALIZZAZIONE È IL
PROCESSO CHE CONSENTE
DI DETERMINARE
IL VALORE AD UNA CERTA
DATA DI UNA SERIE
DI PAGAMENTI FUTURI
MEDIANTE APPLICAZIONE
DI UN TASSO DI SCONTO

dalla controllata ed erogato dalla controllante, qualora risulti dimostrabile che l'operazione è posta in essere per il rafforzamento patrimoniale della controllata, tale differenza deve essere imputata al patrimonio netto della controllata e non tra i proventi finanziari (al tempo stesso la controllante imputa tale differenza a incremento del costo della partecipazione).

Per contro, durante tutta la durata del finanziamento, gli effetti dell'attualizzazione genereranno, rispetto a quelli risultanti dal contratto di finanziamento, maggiori interessi attivi imputati al conto economico del socio finanziatore e maggiori interessi passivi imputati al conto economico dalla società partecipata finanziata.

Il principio di derivazione e la derivazione rafforzata

Come ben noto, la determinazione del reddito d'impresa è disciplinata dall'articolo 83 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che ad esso si perviene apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle successive disposizioni dello stesso Dpr.

In merito, nella relazione al Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, è stato affermato che, «nonostante la riforma del diritto societario, resta invariato il principio fondamentale secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle» disposizioni del Dpr 917/1986; «conseguentemente, il punto di partenza resta il dato risultante dal conto economico».

Con il Dlgs 139/2015, il legislatore nazionale ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/34/UE relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti individuati dalla legge, apportando significative modifiche al Codice civile e al Dlgs 9 aprile 1991, n. 127.

L'Organismo italiano di contabilità (Oic), in attuazione del potere riconosciuto dalla legge 116/2014 e del compito attribuitogli dall'articolo 12 del Dlgs 139/2015, ha pubblicato nel mese di dicembre 2016 la versione aggiornata di venti principi contabili (taluni dei quali sono stati aggiornati a dicembre 2017), al fine di determinare le regole applicative delle nuove disposizioni civilistiche.

Le nuove disposizioni, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, hanno modificato i principi di redazione del bilancio, i criteri di valutazione, gli schemi e la composizione del bilancio, con numerose ricadute sul calcolo del reddito imponibile ai fini Ires e ai fini Irap, che avrebbero potuto

comportare per le società l'onerosa gestione di un “doppio binario” civilistico-fiscale.

Per disciplinare tali ricadute fiscali delle nuove disposizioni codicistiche e dei principi contabili, è quindi intervenuto il legislatore con l'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, prevedendo una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi e una serie di norme di coordinamento per evitare alle imprese questa difficile doppia gestione e introducendo il cosiddetto principio di “derivazione rafforzata” anche per i soggetti *Oic adopter*, cioè i «soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile».

L'articolo 13-bis ultimo citato ha infatti modificato il comma 1 dell'articolo 83 del Dpr 917/1986, nel quale è ora previsto che per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del Codice civile, ad eccezione delle micro-imprese (articolo 2435-ter del del Codice civile), «valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili».

È stato, inoltre, aggiunto il comma 1-bis in base al quale «ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese, di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38».

Ne consegue che, nei limiti indicati dal Dm 3 agosto 2017, anche per i soggetti *Oic adopter* bisogna fare riferimento alle previsioni del Dm 1° aprile 2009, n. 48 e del Dm 8 giugno 2011, che dettano le disposizioni di coordinamento tra normativa fiscale e le norme dettate in materia di bilancio dai principi contabili internazionali.

Le disposizioni di cui sopra non modificano la struttura del Dpr 917/1986, ma, come precedentemente già avvenuto per i soggetti *Ias adopter*, riconoscono in generale validità fiscale alle rappresentazioni contabili previste dai principi contabili *Oic*. Tale rilevanza, tuttavia, non viene riconosciuta nei confronti delle micro-imprese, per le quali pertanto l'eventuale contabilizzazione in ossequio ai principi contabili ma difformemente dalle regole giuridico-formali del Dpr 917/1986 non assume rilevanza fiscale.

Il comma 1 dell'articolo 2 del Dm 1° aprile 2009, n. 48, prevede che «[a]i sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti *Ias (Oic, NdA)* assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I (Titolo II, *NdA*), del Testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli *Ias (e dagli Oic, NdA)*. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le

disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del Testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio».

Nella relazione illustrativa al Dm 3 agosto 2017 viene ulteriormente chiarito che «[i]n particolare, il numero 1) (dell'articolo 2, comma 1, lettera a, *NdA*), richiamando l'articolo 2, commi 1, 2 e 3 (del Dm 1 aprile 2009, n. 48, *NdA*) è volto ad estendere anche ai soggetti Nuovi Oic la declinazione del concetto di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti Ias/Ifrs. A tal fine, sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, così come declinate dall'Organismo italiano di contabilità nei principi contabili nazionali».

Per effetto di quanto sopra, in linea generale e fatto salvo quanto *infra* specificato nel caso sussista un rapporto di controllo, per i soggetti diversi dalle micro imprese, nel caso di finanziamento erogato dalla società partecipante alla società partecipata a tasso zero o comunque ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, per il quale dalle evidenze è desumibile che la natura della transazione sia il rafforzamento patrimoniale della società controllata, hanno piena rilevanza fiscale:

- › il valore, pari alla differenza tra il valore nominale del credito (per la società finanziatrice) e il suo valore attuale, imputato dalla società partecipante erogante ad incremento del valore della partecipazione;
- › il valore, pari alla differenza tra il valore nominale del debito (per la società finanziata) e il suo valore attuale, imputato dalla partecipata ad incremento del patrimonio netto;
- › i maggiori interessi attivi/passivi rilevati, per tutta la durata del finanziamento, dalle due società.



I finanziamenti non a condizioni di mercato erogati a società controllate

Il trattamento fiscale da riservare al differenziale derivante dall'attualizzazione (sia in fase di iscrizione iniziale del credito/debito, che in fase di rilevazione successiva degli interessi durante tutta la durata del finanziamento) trova una specifica disciplina nel comma 4-bis, dell'articolo 5, del decreto 8 giugno 2011 (comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto 3 agosto 2017 e applicabile anche ai soggetti *Oic adopter*). Tale comma dispone che, in presenza di operazioni di finanziamento tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile per le quali sia stato necessario rilevare nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato, «assumono rilevanza

fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento».

Tale disposizione prevede quindi che nel caso in cui il finanziamento, ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, sia stato erogato da un socio legato alla società finanziata da un rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile, ai fini fiscali prevalgono gli aspetti giuridici rispetto a quelli sostanziali sulla base dei quali l'operazione è stata contabilizzata.

Ne consegue che, ai fini fiscali, nel caso sussista un rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile, non hanno rilievo le contabilizzazioni conseguenti alla rilevazione iniziale della differenza tra il valore nominale del credito e il suo valore attualizzato al tasso di mercato, e quindi non hanno rilievo fiscale:

- › il valore imputato dalla società partecipante erogante ad incremento del valore della partecipazione;
- › il valore imputato dalla partecipata finanziata ad incremento del patrimonio netto;
- › i maggiori interessi attivi/passivi rilevati, per tutta la durata del finanziamento, dalle due società.

In altre parole, il comma 4-bis, dell'articolo 5, del decreto 8 giugno 2011, nel caso di finanziamenti erogati ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato tra soggetti tra i quali esiste un rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile, prevede la totale irrilevanza fiscale delle appostazioni contabili derivanti dall'applicazione dei criteri dell'ammortamento e dell'attualizzazione dei flussi finanziari al tasso di mercato. Se invece tale rapporto di controllo non sussiste, allora trova applicazione il principio di derivazione rafforzata e, come prima visto, tali appostazioni contabili assumono piena rilevanza fiscale.

Le conseguenze di tale disposizione sono facilmente comprensibili sul piano reddituale; nel caso sussista un rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile, non sono imponibili i maggiori interessi attivi rilevati per la durata del finanziamento dal socio finanziatore così come non sono deducibili i corrispondenti maggiori interessi passivi contabilizzati dalla società finanziata.

Non altrettanto immediatamente comprensibili sono le conseguenze fiscali di tale disposizione sulle poste patrimoniali contabilizzate a seguito dell'erogazione di tali finanziamenti.

Natura della riserva iscritta dalla società partecipata finanziata

Da un punto di vista civilistico e contabile la riserva, pari alla differenza tra il valore nominale del debito e il suo valore attuale, rilevata dalla società partecipata, è assimilabile ai versamenti soci in conto capitale;

conseguentemente la natura della stessa deve essere considerata di apporto di capitale e tale riserva rientra nel novero delle riserve distribuibili.

In linea generale anche ai fini fiscali alla riserva in commento, essendo assimilata ai versamenti soci in conto capitale, deve essere riconosciuta natura di apporto di capitale.

Particolare, invece, è la situazione che si viene a generare nel caso in cui trovi applicazione il disposto del comma 4-bis, dell'articolo 5, del decreto 8 giugno 2011.

In merito Assonime, nella circolare 8/2018, si è soffermata sulla «natura da attribuire alla riserva iscritta dalla società partecipata che riceva il finanziamento infruttifero in caso di successiva distribuzione ai soci» e, sulla base delle posizioni espresse dalla dottrina, ha affermato che «taluno osserva che, stante il mancato riconoscimento ai fini fiscali dell'apporto, la riserva in questione dovrebbe qualificarsi ai fini fiscali come riserva di utili. Si tratterebbe in particolare, degli utili

corrispondenti al maggior imponibile derivante dalla mancata deduzione degli interessi passivi iscritti in bilancio, con la conseguenza che il percipiente – in caso di distribuzione della riserva – potrebbe detassare gli importi ricevuti considerandoli come dividendi. Altri obiettano non senza fondamento che, per poter riconoscere il regime dei dividendi in capo al percipiente si dovrebbe privilegiare il dato giuridico formale anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3 del Dm 48/2009 e dall'articolo 5 del Dm 8 giugno 2011 in merito al regime degli strumenti partecipativi: non essendo emerso alcun utile di bilancio il percipiente dovrebbe comunque considerare le somme ricevute alla stregua di una restituzione degli apporti, riducendo perciò il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione posseduta. Il tema è delicato e meriterebbe un approfondimento».

Si ritengono tali interpretazioni non soddisfacenti. Come sopra visto, l'articolo 5, comma 4-bis, del Dm 8 giugno 2011, prevede che nel caso in cui il finanziamento, ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, sia stato erogato tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, «assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato». Ai fini fiscali quindi, come già esposto, prevalgono gli aspetti giuridici rispetto a quelli sostanziali sulla base dei quali

IN LINEA GENERALE
ANCHE AI FINI FISCALI
ALLA RISERVA ISCRITTA
DALLA SOCIETÀ
PARTECIPATA FINANZIATA
DEVE ESSERE
RICONOSCIUTA
NATURA DI APPORTO
DI CAPITALE

l'operazione è stata contabilizzata. La conseguenza è che, ai fini fiscali, non ha rilievo la differenza tra il valore nominale del credito/debito (rispettivamente per la società finanziatrice/finanziata) e il suo valore attualizzato al tasso di mercato in quanto tale differenza è frutto dell'applicazione del principio di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli giuridici formali. Ne consegue che non producono effetti fiscali le appostazioni contabili (tutte) che discendono dalla rilevazione di tale differenza iniziale, le quali sono rappresentate da:

- › un minor valore di iscrizione iniziale del credito per la società partecipante erogante;
- › un maggior valore imputato dalla società partecipante erogante ad incremento del valore della partecipazione;
- › un minor valore di iscrizione iniziale del debito per la società partecipata finanziata;
- › un maggior valore imputato dalla partecipata finanziata ad incremento del patrimonio netto;
- › maggiori interessi attivi/passivi rilevati, per tutta la durata del finanziamento, dalle due società.

Con particolare riferimento alla riserva rilevata contabilmente dalla società partecipata finanziata, dall'irrilevanza fiscale della contabilizzazione della differenza da attualizzazione consegue che tale posta deve essere considerata una riserva che, dal punto di vista fiscale, non ha natura di riserva in quanto mantiene l'originaria "qualificazione giuridica" di debito verso il socio.

Si ritiene, pertanto, che con tale previsione normativa sia stato introdotto nel nostro ordinamento un quarto "strato" alla stratificazione fiscale del patrimonio netto contabile. Alle tre tipologie di possibili "stratificazioni" fiscali del patrimonio netto precedentemente conosciute, rappresentate dalle riserve di capitale, dalle riserve di utile e dalle riserve in sospensione di imposta, si è aggiunta con la norma in commento una quarta stratificazione, che può essere definita "patrimonio non patrimonio", rappresentata da una posta contabile che civilisticamente ha natura di riserva e che fiscalmente ha natura di debito verso il socio.

Sulla base dell'interpretazione sopra rappresentata ne consegue che la distribuzione di tale riserva (che dal punto di vista fiscale ha natura di rimborso di un debito) è fiscalmente irrilevante in capo al socio percettore. In particolare tale distribuzione non comporta la riduzione del costo fiscale della partecipazione detenuta bensì, per le ragioni infra esposte, una riduzione del valore fiscale del credito per finanziamento soci.

Poiché la rilevazione contabile iniziale dell'erogazione di un finanziamento da parte di un socio ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato non deve essere modificata per eventi successivi che non modifichino le originarie condizioni contrattuali, si ritiene che la natura fiscale quale "patrimonio non patrimonio" di tale

riserva non muti se, ad esempio, in un esercizio successivo viene meno il rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile tra il socio finanziatore e la società finanziata.

Analogamente, al contrario, si ritiene che la stratificazione fiscale quale riserva di capitale non venga meno nel caso in cui il socio che ha erogato il finanziamento ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato divenga socio che esercita il controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile in un esercizio successivo a quello nel quale il finanziamento è stato erogato e, conseguentemente, la riserva è stata iscritta.

In tal senso depone il dettato letterale dell'articolo 5, comma 4-bis del Dm 8 giugno 2011, il quale fa riferimento non a "rapporti" di finanziamento bensì ad "operazioni" di finanziamento poste in essere tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile, focalizzandosi quindi sul momento genetico ("l'operazione") dal quale è sorto il rapporto di finanziamento. Si ritiene, quindi, che la sussistenza del rapporto di controllo sia rilevante al momento (o al più al termine del periodo d'imposta) in cui viene posta in essere l'operazione di finanziamento e che non rilevino quindi le variazioni di tale rapporto di controllo in periodi d'imposta successivi. Si auspica tuttavia un chiarimento in merito da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il valore della partecipazione per la società controllante

Per le identiche motivazioni sopra esposte con riferimento alla riserva iscritta dalla società controllata, nel caso di un finanziamento erogato ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato tra soggetti legati da un rapporto di controllo *ex* articolo 2359 del Codice civile, dall'irrelevanza fiscale della contabilizzazione della differenza da attualizzazione consegue che non assume rilievo fiscale il maggior valore imputato alla partecipazione detenuta da parte della società controllante.

Si deve tuttavia considerare che l'importo pari alla differenza da attualizzazione, che la controllante contabilizza a partecipazione e non a credito, è pur sempre un importo erogato che deve avere un suo riconoscimento fiscale, seppur in una logica di prevalenza degli aspetti giuridici su quelli formali.

Ne consegue, si ritiene, che in capo alla società controllante, al credito per finanziamento soci erogato alla controllata, iscritto contabilmente al valore attualizzato, debba essere riconosciuto un maggior valore fiscale complessivamente pari al valore nominale di erogazione (maggiorato degli eventuali oneri di transazione).

Tale maggior valore fiscale del credito rispetto al suo valore di

iscrizione in bilancio discende dalla normativamente disposta prevalenza degli aspetti giuridici della sottostante operazione (il finanziamento) rispetto a quelli sostanziali. Si deve quindi ritenere che tale differenziale di valore fiscale sia legato, sulla base della sua qualificazione giuridica, alle sorti del credito da finanziamento e non alle sorti della partecipazione detenuta dalla controllante (al quale è stato contabilmente imputato in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

Ne consegue che, essendo tale maggior valore fiscale legato alle sorti del credito da finanziamento, in caso ad esempio di cessione di tale credito per un valore inferiore al valore di contabilizzazione, la minusvalenza fiscale debba essere determinata non come differenza tra il prezzo realizzato e il valore di contabilizzazione del credito, bensì come differenza tra il prezzo realizzato e il valore fiscale del credito, comprensivo del maggior valore in oggetto, mediante apposita variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi¹.

**L'autore
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore commercialista,
già professore incaricato di
Diritto tributario presso la
Scuola superiore del ministero
dell'Economia e delle Finanze,
componente della
Commissione "Norme di
comportamento di comune
interpretazione in materia
tributaria" dell'Associazione
italiana dottori commercialisti.

1. In merito Assonime, nella circolare 8/2018, auspica che intervenga un chiarimento in merito alla rilevanza fiscale di tale variazione in diminuzione per la quale non è «soddisfatto il requisito di previa imputazione a conto economico del costo».